



Bruxelles, 22 marzo 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0073 (CNS)**

---

---

7420/18  
ADD 2

FISC 151  
ECOFIN 277  
DIGIT 48  
IA 78

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2018) 82 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2018) 82 final.

All.: SWD(2018) 82 final



Bruxelles, 21.3.2018  
SWD(2018) 82 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società  
che hanno una presenza digitale significativa**

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi  
digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali**

{COM(2018) 147 final} - {COM(2018) 148 final} - {SWD(2018) 81 final}

<b>Scheda di sintesi</b>
Valutazione d'impatto concernente un'equa tassazione dell'economia digitale
<b>A. Necessità di intervento</b>
<b>Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?</b>
La fiscalità delle imprese mira a tassare gli utili nel luogo in cui è creato il valore. Tuttavia, il vigente quadro fiscale internazionale è stato concepito per l'economia tradizionale e non è in grado di tener conto delle nuove forme di creazione di valore nell'economia digitale, che richiedono una minore presenza fisica e in cui i contributi degli utenti e le attività immateriali svolgono un ruolo significativo. Ciò va a scapito dei bilanci pubblici e dell'equità sociale. A fronte di questa situazione, sono sempre più numerosi gli Stati membri che adottano misure unilaterali che rischiano di frammentare il mercato unico.
<b>Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?</b>
In primo luogo, l'iniziativa dovrebbe proteggere l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico. In secondo luogo, essa intende garantire che le finanze degli Stati membri siano sostenibili e che le basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società non siano erose dalla digitalizzazione. Infine, contribuirà a preservare l'equità sociale e la parità di condizioni tra tutte le imprese.
<b>Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?</b>
Poiché il problema riguarda la ripartizione internazionale dei diritti di tassazione, non può essere affrontato in maniera globale a livello di Stato membro. Inoltre, un intervento a livello dell'Unione consentirebbe di evitare la frammentazione del mercato unico, nuovi ostacoli alle imprese o eventuali lacune derivanti un'azione non coordinata condotta da vari Stati membri.
<b>B. Soluzioni</b>
<b>Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?</b>
In primo luogo è esaminata una soluzione globale. Opzioni principali: <u>Opzione 1</u> : modificare le norme della proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). <u>Opzione 2</u> : direttiva concernente una stabile organizzazione digitale e i principi di attribuzione degli utili, con adeguamenti della CCCTB. <u>Opzione 3 (prescelta)</u> : opzione 2 associata a una raccomandazione intesa a modificare le norme con riguardo ai paesi terzi. In secondo luogo, poiché una riforma delle norme in materia di imposta sulle società richiederà tempo e al fine di evitare l'adozione di misure unilaterali da parte degli Stati membri, è inoltre esaminata una soluzione <b>provvisoria</b> . La soluzione provvisoria prescelta è una direttiva relativa a un sistema comune di imposta su talune attività digitali.
<b>Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?</b>
<u>Soluzione globale</u> : 14 su 21 autorità fiscali nazionali e il 58% dei 446 partecipanti alla consultazione pubblica aperta ritengono che la soluzione globale sia la più idonea ad affrontare gli attuali problemi. <u>Soluzione provvisoria</u> : 10 su 21 autorità fiscali nazionali e il 53% dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta ritengono che l'"imposta sui ricavi di taluni servizi digitali" sia la più idonea ad affrontare gli attuali problemi.
<b>C. Impatto dell'opzione prescelta</b>
<b>Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?</b>
<u>Soluzione globale</u> : questa soluzione contribuirebbe a migliorare la percezione dell'equità da parte dei <b>cittadini</b> , in quanto garantirebbe che le grandi imprese che hanno attività digitali significative non eludano le imposte nell'UE. Le <b>imprese</b> godrebbero di una maggiore parità di condizioni, in quanto la revisione delle norme consentirebbe di eliminare le distorsioni della concorrenza. Per le <b>amministrazioni fiscali nazionali</b> vi sarebbero ricadute positive sulle finanze pubbliche, in quanto la soluzione contribuirà alla sostenibilità a lungo termine del regime di imposta sulle società. <u>Soluzione provvisoria</u> : questa soluzione contribuirebbe a migliorare la percezione dell'equità da parte dei cittadini, in quanto garantirebbe un livello minimo di tassazione nell'UE per le società che dipendono in misura rilevante dai dati e dai contributi degli utenti. Essa consentirà di evitare la frammentazione del mercato unico e offrirà un quadro fiscale stabile per le imprese operanti nell'UE.

**Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?**

*Soluzione globale:* la misura aumenterebbe l'onere regolamentare e di conformità per tutte le **imprese** che rientrano nel suo campo di applicazione. Le **amministrazioni fiscali nazionali** dovrebbero inoltre sostenere spese per attuare il nuovo regime, in particolare per i sistemi informatici e la formazione del personale.

*Soluzione provvisoria:* le **grandi imprese** che superano le soglie sarebbero soggette a obblighi supplementari di segnalazione per calcolare la loro base imponibile negli Stati membri in cui operano. Le **amministrazioni fiscali nazionali** dovrebbero inoltre sostenere costi iniziali per attuare il nuovo regime, in particolare per i sistemi informatici e la formazione del personale.

**Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?**

*Soluzione globale* – la misura ristabilirebbe parità di condizioni tra le imprese multinazionali e le imprese più piccole, che sono spesso meno digitalizzate o meno attive a livello transfrontaliero. Ciò andrebbe a vantaggio delle PMI e delle microimprese. La misura potrebbe accrescere l'onere regolamentare e di conformità, cosa che potrebbe incidere negativamente sulle PMI transfrontaliere.

*Soluzione provvisoria* – le PMI non sarebbero interessate in quanto i loro ricavi sarebbero inferiori alla soglia.

**L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?**

La soluzione globale contribuirebbe alla sostenibilità a lungo termine del regime d'imposta sulle società e a una distribuzione più equa del gettito fiscale. La soluzione provvisoria permetterebbe di ottenere entrate aggiuntive per i bilanci nazionali, anche se il gettito supplementare atteso dall'imposta non sarebbe ingente a motivo della portata e dell'applicazione limitata delle soglie.

**Sono previsti altri impatti significativi?**

La proposta intende definire la visione dell'UE, offrendo così un modello in grado di incidere sul dibattito internazionale.

**D. Tappe successive****Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

La Commissione seguirà l'attuazione della proposta legislativa, di cui è prevista una valutazione dopo cinque anni di applicazione.